

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DENOMINATA "ODV COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA LOMBARDIA"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione

È costituita l'Associazione denominata ODV COORDINAMENTO REGIONALE DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA LOMBARDIA, di seguito denominata "Associazione". L'Associazione utilizza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o OdV. L'Associazione utilizza quale acronimo "ODV CRVOPC LOMBARDIA". L'Associazione è un'organizzazione di volontariato ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. È istituita ai sensi dell'art. 23 comma 6 della L.R. Lombardia 29 dicembre 2021, n. 27 ed è intesa come organismo di collegamento e coordinamento regionale dei soggetti del Volontariato Organizzato, quali gli organismi di collegamento e coordinamento provinciali.

ART. 2 – Durata e sede

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Via Idroscalo 2B, 20068 Peschiera Borromeo (MI).

Il trasferimento della sede legale nel territorio italiano non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, salvo diverse disposizioni di legge.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'Associazione potrà istituire o chiudere le sedi secondarie su deliberazione del Consiglio Direttivo. L'organizzazione e il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente "sezioni", sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 3 – Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È liberamente costituita ed è democraticamente gestita, apartitica e aconfessionale.

ODV CRVOPC LOMBARDIA è l'associazione di riferimento, ai sensi dell'art. 23 c. 6 L. R. 29 dicembre 2021 n. 27, della DGR n. XI/7771 del 28 dicembre 2022, della DGR n. XII/2887 del 29 luglio 2024 e della DGR n. XII/3746 del 30 dicembre 2024, del Comitato Regionale del Volontariato Organizzato di Protezione Civile della Lombardia, in breve CRVOPC Lombardia, istituito ai sensi dell'art. 23 c. 3 L. R. 29 dicembre 2021 n. 27, e svolge, in via esclusiva, i compiti di cui all'art. 23 c. 5 L. R. 29 dicembre 2021 n. 27 per conto del CRVOPC Lombardia, in ogni attività ed ambito previsti.

L'Associazione, nel perseguire tale scopo, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alla lettera y) Protezione civile ai sensi della legge 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, alla lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale all'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

Nello specifico l'Associazione collabora in via esclusiva con il CRVOPC Lombardia e con tutti i soggetti competenti in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale che con il CRVOPC Lombardia stesso collaborano. L'Associazione supporta il CRVOPC Lombardia e Regione Lombardia nel coordinare, nel riunire e collegare tutti i Comitati di Coordinamento provinciali e i soggetti iscritti all'Elenco territoriale del volontariato organizzato di protezione civile della Lombardia.

Tale collaborazione è realizzata in ottemperanza e con gli obiettivi contenuti nel presente Statuto ed in conformità alla normativa vigente tempo per tempo in materia di protezione civile e nello specifico consiste in:

a) rappresentare, promuovere e coordinare, nei limiti previsti dalla legge, in modo ufficiale ed univoco i comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile provinciali nei confronti di Regione Lombardia e degli altri enti;

- b) raccogliere, coordinare e gestire al meglio le risorse in materia di protezione civile al fine di garantire l'efficienza del sistema dal punto di vista organizzativo;
- c) supportare Regione Lombardia nella funzione di coordinamento operativo del volontariato organizzato di protezione civile della Lombardia nelle attività di protezione civile;
- d) promuovere la diffusione della cultura di Protezione civile alla cittadinanza;
- e) promuovere la formazione e l'addestramento del volontariato organizzato e l'organizzazione di esercitazioni di protezione civile;
- f) collaborare alla stesura ed alla verifica della pianificazione di protezione civile su richiesta degli enti e/o delle organizzazioni e/o degli organi di rappresentanza territoriali;
- g) adoperarsi in maniera diretta, propositiva e costruttiva nell'ambito della previsione, prevenzione, gestione e superamento dell'emergenza;
- h) collaborare con i Soggetti del Volontariato Organizzato di Protezione Civile, gli Enti Locali e le Istituzioni competenti in materia di protezione civile, in base alle proprie risorse ed alle proprie capacità.

Le attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione, inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo, al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Associazione può aderire ad altre associazioni e/o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini ed agli scopi sociali e può iscriversi ad albi, elenchi e/o registri qualora ve ne siano le opportunità.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può realizzare iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - ASSOCIATI

ART. 4 – Ammissione

Possono accedere alla qualifica di Associato:

- le organizzazioni di volontariato che siano state istituite ai sensi dell'art. 23 comma 6 della L.R. Lombardia 29 dicembre 2021, n. 27, le cui costituzioni siano state riconosciute dalle rispettive Assemblee dei Delegati dei Comitati di coordinamento provinciali costituiti ai sensi dell'art. 23 comma 1 della L.R. Lombardia 29 dicembre 2021, n. 27 e che siano iscritte alla rispettiva Sezione provinciale dell'Elenco territoriale istituito ai sensi dell'art. 2 comma 1 del R.R. Lombardia 19 dicembre 2022, n. 10;
- le persone fisiche maggiorenni che siano dotate di particolari competenze ed esperienza nel volontariato organizzato di protezione civile;
- le organizzazioni di volontariato che non siano state istituite ai sensi dell'art. 23 comma 6 della L.R. Lombardia 29 dicembre 2021, n. 27 e iscritte al Libro degli Associati alla data di approvazione del presente statuto.

Può aderire una sola organizzazione di volontariato per ciascuna Sezione provinciale dell'Elenco territoriale istituito ai sensi dell'art. 2 comma 1 del R.R. Lombardia 19 dicembre 2022, n. 10, in rappresentanza degli Enti del Terzo Settore e dei Volontari ad essi iscritti.

I soggetti che intendono aderire all'Associazione devono rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione:

- di impegnarsi a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- di condividere, accettare e rispettare quanto previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea degli Associati e dalle deliberazioni assunte da quest'ultima e dal Consiglio Direttivo;
- relativamente alle sole organizzazioni di volontariato, di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo eventuali provvedimenti di disconoscimento deliberati dalle Assemblee dei Delegati

dei Comitati di coordinamento provinciali costituiti ai sensi dell'art. 23 comma 1 della L.R. Lombardia 29 dicembre 2021, n. 27;

- relativamente alle sole organizzazioni di volontariato, di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione dalla rispettiva Sezione provinciale dell'Elenco territoriale, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del R.R. Lombardia 19 dicembre 2022, n. 10.
- relativamente alle sole organizzazioni di volontariato, in merito all'individuazione del Delegato a rappresentare l'Associato, secondo quanto previsto dal successivo articolo del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi Associati; la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante Associato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, entro i successivi sessanta giorni.

ART. 5 – Diritti e doveri degli Associati

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per l'Associato.

Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli Associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Gli Associati organizzazioni di volontariato esercitano il diritto di voto attraverso i Delegati da essi indicati. Ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, agli Associati sono attribuiti i seguenti voti:

- a ciascun Associato organizzazione di volontariato istituita ai sensi dell'art. 23 comma 6 della L.R. Lombardia 29 dicembre 2021, n. 27, la cui costituzione sia stata riconosciuta dalla rispettiva Assemblea dei Delegati dei Comitati di coordinamento provinciali costituiti ai sensi dell'art. 23 comma 1 della L.R. Lombardia 29 dicembre 2021, n. 27 e che sia iscritta alla rispettiva Sezione provinciale dell'Elenco territoriale istituito ai sensi dell'art. 2 comma 1 del R.R. Lombardia 19 dicembre 2022, n. 10, la quale sia composta da un numero massimo di 99 Soggetti compete tre voti;
- a ciascun Associato organizzazione di volontariato istituita ai sensi dell'art. 23 comma 6 della L.R. Lombardia 29 dicembre 2021, n. 27, la cui costituzione sia stata riconosciuta dalla rispettiva Assemblea dei Delegati dei Comitati di coordinamento provinciali costituiti ai sensi dell'art. 23 comma 1 della L.R. Lombardia 29 dicembre 2021, n. 27 e che sia iscritta alla rispettiva Sezione provinciale dell'Elenco territoriale istituito ai sensi dell'art. 2 comma 1 del R.R. Lombardia 19 dicembre 2022, n. 10, la quale sia composta da un numero pari ad almeno 100 Soggetti compete cinque voti;
- a ciascun Associato organizzazione di volontariato che non sia stata istituita ai sensi dell'art. 23 comma 6 della L.R. Lombardia 29 dicembre 2021, n. 27 e iscritta al Libro degli Associati alla data di approvazione del presente statuto compete un voto;
- a ciascun Associato persona fisica compete un voto.

In caso di impossibilità a partecipare ad un'assemblea, ciascun Associato può nominare un delegato temporaneo, individuato tra gli altri Associati. Ogni Associato non può avere più di due deleghe temporanee. La delega temporanea non può essere conferita ai membri degli organi di controllo e ai dipendenti dell'Associazione.

In caso di decesso, dimissioni o revoca della delega da parte dell'Associato, il Delegato può essere sostituito dal rispettivo Associato organizzazione di volontariato, facendolo decadere anche dalle cariche assunte all'interno dell'Associazione.

Ciascun Associato ha il diritto di:

- elettorato attivo e passivo nell'Assemblea degli Associati, con effetto immediato a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di iscrizione al Libro degli Associati;
- esaminare i libri sociali, a seguito di richiesta da formularsi al Consiglio Direttivo, il quale è chiamato a dar seguito entro quindici giorni (la richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente);
- formulare proposte all'organo amministrativo, nell'ambito dei fini previsti dal presente Statuto;

Ciascun Associato ha il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea degli Associati e le deliberazioni assunte da quest'ultima e dal Consiglio Direttivo;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità, con l'attività gratuita e volontaria per il conseguimento dello scopo sociale;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, il cui contributo è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 6 – Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde per decesso, recesso, morosità, scioglimento e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Gli enti del terzo settore attualmente iscritti al Libro degli Associati perdono la qualità di Associato anche qualora assuma la qualifica di Associato l'organizzazione di volontariato che si sia istituita ai sensi dell'art. 23 comma 6 della L.R. Lombardia 29 dicembre 2021, n. 27, la cui costituzione sia stata riconosciuta dalla rispettiva Assemblea dei Delegati del Comitato di coordinamento provinciale costituito ai sensi dell'art. 23 comma 1 della L.R. Lombardia 29 dicembre 2021, n. 27 e che sia iscritta alla medesima Sezione provinciale dell'Elenco territoriale istituito ai sensi dell'art. 2 comma 1 del R.R. Lombardia 19 dicembre 2022, n. 10.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa. La comunicazione è annotata nel Libro degli Associati.

L'Associato che si rende inadempiente agli obblighi di versamento della quota associativa, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli Associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio dei Probiviri, il quale delibererà nel rispetto dei termini di cui all'art. 18 del seguente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 7 – Volontari

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti nel Registro dei Volontari previa presentazione di domanda al Consiglio Direttivo su modulistica fornita dall'Associazione.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al Volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori dipendenti impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari.

I Volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione può avvalersi dei Volontari occasionali, la cui partecipazione è disciplinata con apposito regolamento.

TITOLO III - ORGANI

ART. 8 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- g) il Collegio dei Probiviri.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi così come previsti da apposito regolamento. Non sono gratuite le cariche nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice civile, nominati quali componenti dell'Organo di controllo nonché per il soggetto incaricato della revisione legale, ai quali spetterà il compenso concordato oltre al rimborso delle spese sostenute.

Per i requisiti a cui sono soggetti i componenti, si adottano le disposizioni previste dalla normativa vigente tempo per tempo. Non possono far parte degli Organi dell'Associazione coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione stessa.

ART. 9 – Composizione dell'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è composta dagli Associati persone fisiche e dai Delegati indicati dagli Associati organizzazioni di volontariato ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

Nell'Assemblea degli Associati hanno diritto di voto tutti gli Associati nel numero indicato all'art. 4 del presente Statuto, indipendentemente dal tempo in cui sono iscritti nel Libro degli Associati.

È presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, dal componente del Consiglio direttivo più anziano.

ART. 10 – Convocazione

L'Assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e di quello preventivo.

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo (anche diverso dalla sede sociale purché in Italia), del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista la facoltà, per ciascuno degli aventi diritto, di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.

L'Assemblea degli Associati deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli Associati.

ART. 11 – Assemblea degli Associati convocata in seduta ordinaria

All'Assemblea degli Associati convocata in seduta ordinaria compete:

- a) l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) l'elezione e la revoca dei membri del Collegio dei Probiviri;
- c) nei casi previsti dalla legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- d) nei casi previsti dalla legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) l'approvazione del rendiconto economico e della relazione delle attività dell'anno precedente;
- f) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma per l'anno in corso o successivo;
- g) la deliberazione in merito ad ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo e dagli Associati;
- h) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- j) l'approvazione dell'eventuale regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- k) l'approvazione dell'eventuale regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- l) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli artt. 21 e 22 dello Statuto e nei limiti consentiti dalla legge;

m) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea degli Associati convocata in seduta ordinaria.

L'Assemblea degli Associati convocata in seduta ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto degli Associati, presenti in proprio o per delega temporanea e, in seconda convocazione, da convocarsi almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto degli Associati, presenti in proprio o per delega temporanea.

L'Assemblea degli Associati convocata in seduta ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi dagli Associati, presenti in proprio o per delega temporanea.

ART. 12 – Assemblea degli Associati convocata in seduta straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a) la modifica dello Statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea degli Associati convocata in seduta straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega temporanea di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto degli Associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei voti espressi dagli Associati presenti in proprio o per delega temporanea.

In seconda convocazione, da convocarsi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea degli Associati convocata in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega temporanea di almeno la metà degli aventi diritto di voto degli Associati e delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei voti espressi dagli Associati presenti in proprio o per delega temporanea.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea degli Associati convocata in seduta straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto di voto degli Associati sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

È composto da un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea degli Associati tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili senza limiti di numero di mandati. L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto di voto degli Associati, può revocare il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri componenti, un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque trimestralmente per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. È convocato senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione, salvo i casi di urgenza dove la convocazione avverrà per le vie brevi e senza obbligo di preavviso. Nell'avviso di convocazione può essere prevista la facoltà, per ciascuno degli aventi diritto, di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto è espresso in modo palese.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- b) mantiene i rapporti con gli Associati;
- c) predispone il bilancio preventivo;
- d) predispone il programma delle attività;

- e) redige il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale;
- f) delibera l'esclusione degli Associati per i motivi previsti dal presente Statuto;
- g) provvede all'amministrazione dell'Associazione;
- h) redige i regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati dopo l'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- i) approva le convenzioni ed i protocolli;
- j) individua, nei limiti previsti dalla legge, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali;
- k) può individuare un Associato, anche al di fuori dei propri componenti, a cui affidare l'amministrazione economica e la gestione della cassa e dei conti correnti bancari e/o postali, con facoltà di compiere tutte le operazioni di entrata e uscita di cassa e accredito e addebito dei conti correnti bancari e/o postali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere escluso dall'associazione stessa con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente ratificata dall'Assemblea degli Associati, da convocare entro sessanta giorni. La deliberazione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo stesso entro quindici giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva. Qualora il consigliere non condivida il provvedimento adottato dal Collegio dei Probiviri, o in assenza dello stesso nei termini previsti dal successivo art. 18, potrà richiedere all'Assemblea degli Associati la revisione del provvedimento, con istanza da avanzarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della deliberazione del Collegio dei Probiviri, ovvero dalla scadenza del termine stabilito dal successivo art. 18.

In caso di recesso, decesso o esclusione di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, individuando la persona nel primo candidato non eletto alle ultime elezioni del Consiglio Direttivo. Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente ovvero il più anziano tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può ricoprire cariche sociali, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 14 – Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri nella prima seduta convocata dal componente più anziano.

Il Presidente assume tale carica sia per l'Assemblea degli Associati sia per il Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente e guida l'Associazione, ne persegue e stimola la concreta e coerente realizzazione degli scopi statuari.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne esercita tutte le funzioni.

Il Presidente adempie a tutte le funzioni contemplate nel presente Statuto, qualora non siano di competenza di altri Organi sociali. Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;
- c) è incaricato dal Consiglio Direttivo ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e professionisti nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limiti di numero di mandati.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei diritti di voto attribuiti agli Associati, può revocare il Presidente.

ART. 15 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Vicepresidente è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri nella prima seduta convocata dal componente più anziano.

Il Vicepresidente assume tale carica sia per l'Assemblea degli Associati sia per il Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limiti di numero di mandati.

ART. 16 – Segretario

Il Segretario è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri nella prima seduta convocata dal componente più anziano.

Il Segretario assume tale carica sia per l'Assemblea degli Associati sia per il Consiglio Direttivo.

Il Segretario:

- a) svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendone i relativi verbali;
- b) coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività;
- c) cura la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

Il Segretario dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limiti di numero di mandati.

ART. 17 – Organo di controllo

L'Assemblea degli Associati nomina l'Organo di controllo, in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea degli Associati deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 18 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea degli Associati tra i componenti della medesima, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica per un triennio, sino a che non sia stato nominato il nuovo organo. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti alla prima riunione utile.

In caso di recesso, decesso o revoca di un membro, il Collegio dei Probiviri provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, individuando la persona nel primo dei supplenti in base all'esito delle elezioni. Nel caso in cui non vi siano supplenti disponibili, l'Assemblea degli Associati provvede all'elezione di un nuovo membro in sua sostituzione, secondo le modalità previste per le elezioni del Collegio dei Probiviri. Il venir meno della maggioranza dei membri del Collegio dei Probiviri, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente dell'Associazione procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Collegio dei Probiviri.

Non può essere nominato membro del Collegio, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'incarico di membro del Collegio è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo e di componente dell'Organo di controllo.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, comprese quelle relative al diniego all'iscrizione in qualità di Associato, alla revoca o decadenza dei consiglieri.

Il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'interessato e dovrà esprimersi entro sessanta giorni da tale data. Esso giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Avverso il giudizio del Collegio dei Probiviri è possibile ricorrere all'Assemblea degli Associati, nei termini di cui al precedente art. 13.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 19 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli Associati;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) rimborsi delle spese sostenute per l'attività di interesse generale prestata;
- h) entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti previsti dalla legge;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 84 comma 1 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ART- 20 – Patrimonio, contributi e convenzioni

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili anche attraverso le assegnazioni previste per i beni confiscati alla malavita organizzata.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, presente presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli Associati.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto dell'art. 56 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 21 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti previsti dalla legge, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Entro il mese di aprile di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli Associati. La richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.

Qualora si superi il limite previsto dall'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione provvede a redigere, approvare e depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e a pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida previste dalla legge.

Qualora si superi il limite previsto dall'art. 14 comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione, di controllo e ai dirigenti.

ART. 22 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 23 – Libri Sociali Obbligatorii

L'Associazione tiene, anche in modalità digitale, nel rispetto della normativa vigente:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- f) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- g) il Libro degli Inventari.

I libri sociali sono tenuti a cura del Segretario tranne i libri di cui ai punti e) e f) che sono a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio o dell'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra organizzazione di volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea.

ART. 25 – Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà

rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 18 del presente statuto. Laddove non suscettibile di compromesso, sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Milano.

ART. 26 – Legge applicabile

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e dal Codice civile.



Assenza dello



fla. 